SANZIONI DISCIPLINARI PER GLI STUDENTI

Triennio 2025-2028

L'Istituto Tecnico per il Turismo "Marco Polo" di Firenze

ADOTTA

Il presente Regolamento conformemente a quanto previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/98 come modificato dal D.P.R.235/2007) e recependo la Direttiva M.P.I. 104/2007 (disposizioni in materia di uso di telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici a scuola).

PREMESSA

Le finalità del presente Regolamento sono di garantire il benessere dell'intera comunità scolastica e favorire a ciascun allievo una fruizione positiva del servizio educativo-formativo. Lo studente è collocato al centro della vita della scuola ed ogni attività tende sempre a renderlo protagonista del dialogo educativo. Le sanzioni, stabilite secondo criteri di gradualità e proporzionalità, hanno la funzione principale di aiutare l'allievo a riconoscere il proprio errore ed orientarlo ad un corretto esercizio della cittadinanza nel rispetto di sé e degli altri.
L'Istituto promuove ogni forma di sostegno, anche psicologico, all'allievo che commette infrazioni in stato di difficoltà personale.

CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Comportamento sanzionato	*Organo competente a disporre la sanzione*	*Sanzione*	*Pubblicità del provvedimento sanzionato*
Disturbo continuato durante le lezioni o le attività al di fuori del plesso scolastico. Uso ripetuto del cellulare. Mancanze plurime ai doveri di diligenza	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia.
Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici.	Dirigente scolastico	Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria di legge; possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia
Danneggiamento occasionale e non grave di oggetti di proprietà della scuola o di altri.	Docente e/o Dirigente Scolastico	Ammonizione scritta e risarcimento del danno; possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia
Gravi e ripetute scorrettezze durante i viaggi d'istruzione, i soggiorni studio e gli scambi	Consiglio di classe	Divieto di partecipazione al viaggio dell'anno scolastico seguente, salvo diversa delibera del Consiglio di classe	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia
Ripetute scorrettezze e offese, come linguaggio volgare, blasfemia, esposizione di simboli o frasi offensive della dignità umana, anche quando non rivolte a persone specifiche, e gravi violazioni delle norme di sicurezza. Uso di sostanze psicotrope. Azioni scorrette nei confronti di compagni o del personale.	Consiglio di Classe	Possibile sospensione da 1 a 15 giorni; possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia
Recidiva dei comportamenti scorretti sopra citati con connotazione di particolare gravità	Consiglio di istituto	Possibile sospensione superiore a 15 giorni; possibile esclusione dalle attività extra-lezione	Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia

SOSTITUZIONE DELLE SANZIONI

Il Consiglio di classe offre quando possibile la sostituzione delle sanzioni con altri provvedimenti comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola, quali:

- pulizia dei locali scolastici
- collaborazione con il personale ausiliario
- riordino della biblioteca e dei laboratori
- studio individuale sotto la sorveglianza di un docente

Le sanzioni pecuniarie non sono convertibili.

ADOZIONE DELLE SANZIONI

Gli organi competenti a decidere sulle sanzioni (Docente, Dirigente Scolastico, Consiglio di classe, Consiglio d'Istituto) prendono la decisione dopo aver ascoltato le ragioni dello studente, che ha il diritto di presentare prove e testimonianze. Le riunioni dei Consigli di classe e della Giunta Esecutiva, essendo discussioni su argomenti personali che riguardano la privacy, si svolgono normalmente solo tra i membri dell'organo collegiale, i quali sono tenuti al segreto d'ufficio sui fatti che coinvolgono le persone. La seduta può diventare pubblica solo su richiesta formale e unanime di tutte le persone coinvolte, comprese le persone offese e gli studenti interessati.
Il voto sulle sanzioni disciplinari è segreto e la delibera viene approvata con la maggioranza assoluta dei voti validi. In caso di parità, si effettua una seconda votazione; se anche questa è in parità, la sanzione non viene applicata.
La sanzione disciplinare deve indicare chiaramente le motivazioni che ne hanno reso necessaria l'applicazione (art. 3 L. 241/1990). Inoltre, la sanzione deve essere comminata entro tempi il più breve possibile, garantendo comunque la necessaria chiarezza sui fatti contestati e la convocazione formale di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento.

IMPUGNAZIONI

Per quanto riguarda l'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5 DPR 249/98), le modifiche introdotte dal regolamento mirano a garantire da un lato il diritto di difesa degli studenti e dall'altro la snellezza e rapidità del procedimento. Questo deve svolgersi e concludersi nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241. È importante ricordare che il procedimento disciplinare nei confronti degli alunni ha natura amministrativa; quindi, si applica la normativa della Legge n. 241/90 e successive modifiche, riguardante l'avvio del procedimento, la formalizzazione dell'istruttoria, l'obbligo di conclusione espressa, di motivazione e di rispetto dei termini.
Il sistema di impugnazione previsto dall'art. 5 del DPR non blocca automaticamente l'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, poiché secondo il principio generale gli atti amministrativi, anche se non definitivi, sono esecutivi. Pertanto, la sanzione può essere eseguita anche durante il procedimento di impugnazione, salvo diverse disposizioni stabilite dal regolamento di istituto.

ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA
Chiunque abbia interesse, come genitori o studenti, può presentare ricorso contro le sanzioni disciplinari entro quindici giorni dalla comunicazione, rivolgendosi a un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. Questo organo deve esprimersi entro dieci giorni dal ricorso (Art. 5 - Comma 1). Se non si pronuncia entro questo termine, la sanzione si considera confermata.

L'Organo di Garanzia, sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, è composto da due docenti designati all'inizio dell'anno scolastico dal Consiglio d'Istituto su proposta del Collegio dei Docenti, uno studente e un genitore scelti dal Consiglio d'Istituto tra i suoi membri. Il Consiglio d'Istituto nomina anche due membri supplenti per le stesse categorie, che subentrano in caso di assenza o incompatibilità dei titolari.
I membri dell'Organo di Garanzia restano in carica un anno e possono essere rieletti.

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

In caso di ulteriore impugnazione, la competenza a decidere sui reclami relativi alle violazioni dello Statuto, comprese quelle contenute nei regolamenti d'istituto, è attribuita al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Questo rimedio, attraverso la verifica della legittimità del provvedimento disciplinare, permette di controllare il rispetto delle disposizioni dello Statuto sia nel singolo provvedimento contestato sia nel regolamento d'istituto di riferimento.
Il termine per presentare il reclamo è di quindici giorni dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola. La decisione è vincolata al parere obbligatorio di un organo di garanzia regionale, appena istituito, con mandato di due anni scolastici. Questo organo, presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, è composto di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore scelti all'interno della comunità scolastica regionale.
L'organo di garanzia regionale esamina la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti basandosi esclusivamente sulla documentazione acquisita o su memorie scritte presentate dal ricorrente o dall'Amministrazione. Non è prevista l'audizione orale del ricorrente o di altri soggetti interessati.
Deve esprimere il parere entro 30 giorni. Se entro questo termine non comunica il parere o richieste istruttorie, il termine può essere sospeso una sola volta per un massimo di 15 giorni (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241). Trascorso questo periodo, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere anche senza il parere.